

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI

CIG 5421949DD8

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Alessandra Boni;

Ε

Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Piazza degli Affari N. 2 – 20123 (MI) iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 00488410010, P. IVA 00488410010 domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, Via della Centralinista N. 3 – 40138 (BO) in persona del Procuratore Speciale Alessandro De Sanctis, giusti poteri allo stesso conferiti dal Notaio Maria Chiara Bruno in data 4 dicembre 2013 con atto Numero di Repertorio 28.286 e Raccolta N. 10.342 (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. 08 Novembre 2013:
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);



- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da erogare e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g) che il Fornitore ha presentato le dichiarazioni richieste ai fini della acquisizione delle informazioni antimafia ex art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i. nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta economica, la documentazione di Gara, nonché l'elenco dei servizi di completamento e i relativi prezzi, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

- 1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - b) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o la Rete di Imprese o il consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - c) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito della Agenzia con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
 - **d) Sito**: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <u>www.intercent.it</u>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione della fornitura, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai documenti ivi richiamati, in particolare il Capitolato tecnico e l'offerta dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e quanto proposto dal Fornitore, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta del Fornitore contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
- 3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 - Oggetto

- La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
- 2. Oggetto della Convenzione sono i servizi di trasmissione dati e voce, sia su rete fissa che su rete mobile, inclusi la presa in carico di tutte le utenze esistenti, il noleggio e la manutenzione di apparati radiomobili portatili e schede SIM e i relativi servizi connessi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza, fatturazione e rendicontazione, il tutto come descritto nel Capitolato.

Potranno far parte della fornitura anche eventuali altri servizi di trasmissione dati e voce che il Fornitore può proporre durante la vigenza della Convenzione e che saranno inseriti nella medesima previa accettazione da parte dell'Agenzia, secondo quanto previsto al Paragrafo 9 del Capitolato.



Il Fornitore avrà l'obbligo di utilizzare la connettività offerta dalla rete Lepida, laddove presente, per l'erogazione dei servizi di telefonia VoIP. Il Fornitore, inoltre, avrà la possibilità di utilizzare la rete Lepida per erogare servizi di connettività dati, per integrare la connettività della rete Lepida con quella fornita presso sedi ancora non raggiunte dalla rete Lepida o per offrire servizi a pubbliche amministrazioni, anche terze alla Convenzione, secondo le condizioni e i vincoli elencati nel Capitolato.

- 3. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 140.000.000,00 (IVA esclusa).
- 4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
- 5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
- 6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 3, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
- 7. Sono altresì ammesse le varianti secondo quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 5 - Utilizzazione della Convenzione

- 1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
- 2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.



3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

- In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli
 contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione
 da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle
 Amministrazioni.
- 2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso al Fornitore via fax o posta a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
- 3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Bologna, Via della Centralinista n. 3, telefono n. 800.316.331 ovvero mediante fax al numero dedicato 800.866.386 ovvero mediante invio PEC all'indirizzo Convenzioneintegrata.intercent@pec.telecomitaia.it.
- 4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
- 5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alla Amministrazione Contraente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo.
- 6. Per la predisposizione dell'Ordinativo di Fornitura, preceduto dallo sviluppo del Progetto Esecutivo laddove previsto, si rinvia al Paragrafo 13.2 del Capitolato "Modalità di adesione alla Convenzione".





Articolo 7 - Durata

- 1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
- 2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta dell'Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nel caso in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, e fino al raggiungimento del medesimo.
- 3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 3, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
- 4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
- 5. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, la cui durata si estende fino al 48° mese successivo alla stipula della presente Convenzione. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni aderenti alla Convenzione avranno la medesima scadenza.
- 6. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte della Agenzia.
- 7. Al termine della durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, durante la fase di migrazione ad un eventuale nuovo Fornitore, l'aggiudicatario della presente Convenzione si obbliga a mantenere le stesse condizioni tecniche ed economiche di cui al presente atto, sino al completamento della migrazione stessa.
- 8. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli



stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

- 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
- 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.



- 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
- 11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

- 1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico per l'intero periodo di validità della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- 2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) erogare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla esecuzione della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e



riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia ed alle Amministrazioni Contraenti di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- e) erogare tutti i servizi previsti nella presente Convenzione e negli atti di gara, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo ove espressamente prevista una finestra d'erogazione differente;
- f) interconnettersi obbligatoriamente alla rete regionale Lepida per distribuire alle Amministrazioni su sedi di PAL i servizi di telefonia in modalità VoIP e i servizi di trasmissione dati, nel rispetto dei vincoli definiti nel Capitolato Tecnico;
- g) realizzare un ulteriore punto di interscambio presso il MIX (Milan Internet eXchange, il punto di interscambio di Milano) allo scopo di aumentare l'affidabilità del servizio.
- h) coprire tutte le centrali aperte all'ULL;
- i) non utilizzare i PAL di una Amministrazione per scopi o servizi diversi da quelli previsti nel Capitolato Tecnico;
- j) non utilizzare i PAL di una Amministrazione per trasportare servizi destinati ad un'altra Amministrazione o a clienti privati, con l'esclusione dei casi dettagliatamente previsti nel Capitolato Tecnico;
- k) sottoporre alla società Lepida S.p.A. i progetti esecutivi nei casi e secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico;
- interfacciare le proprie funzioni e strutture di customer care e contact center con le corrispondenti strutture della società Lepida S.p.A. per la gestione dei malfunzionamenti e per il monitoraggio dei livelli di servizio;
- m) mettere a disposizione della Agenzia Intercent-ER e di Lepida S.p.A., in ogni momento, tramite l'applicazione web di cui al paragrafo 11.2 del Capitolato Tecnico, il quadro completo delle consistenze in essere per tutti i tipi di servizio ed un flusso informativo, su base bimestrale, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del bimestre di riferimento, che permetta di calcolare i valori fatturati per i diversi servizi oggetto della Convenzione:
- n) rendere pienamente disponibili, alla scadenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, a Lepida S.p.A. le infrastrutture ed i servizi oggetto di concessione;



- o) corrispondere a Lepida S.p.A. un canone per l'interconnessione e l'utilizzo della rete Lepida, pari a Euro 1.000.000,00 + IVA (unmilione/00) annui, per l'intera durata della Convenzione (3 anni più l'eventuale anno di rinnovo) e comunque per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, di Euro 500.000,00 + IVA (cinquecentomila/00), in rate semestrali anticipate a partire dalla stipula della presente Convenzione, indipendentemente dal numero di PAL utilizzati.
- 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione dettagliati nel successivo articolo 10.
- 4. Il Fornitore dovrà inoltre attivare ed erogare i seguenti servizi:
 - servizio di Customer care e Contact Center
 - applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo
 - assistenza e manutenzione
 - servizi di sicurezza

nelle modalità descritte nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 11 e seguenti.

5. In ogni caso e comunque, anche per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi con le modalità di cui al Capitolato Tecnico.

Articolo 10 - Reportistica e Call Center

1. Applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo: entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula della presente Convenzione, Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, della Agenzia e di Lepida S.p.a. uno o più portali web dedicati, dotati di adeguati criteri di sicurezza, attraverso cui ogni Amministrazione possa visualizzare tutte le informazioni sulla propria fornitura, sullo stato delle attivazioni, e in ogni caso tutte quelle informazioni necessarie al calcolo di eventuali penali (ad esempio: consistenze, consumi, fatture, report, livelli di servizio erogati, trouble ticket aperti e chiusi ecc.).

I servizi che devono essere forniti attraverso questo/i Portale/i sono specificati in dettaglio ai paragrafi 11 e seg. e 12 e seg. del Capitolato Tecnico.

2. Servizio di rendicontazione verso l'Agenzia Intercent-ER e Lepida S.p.A.: il Fornitore si impegna a mettere a disposizione della Agenzia e di Lepida S.p.A., in ogni momento, tramite l'applicazione web sopra citata, il quadro completo delle consistenze in essere per tutti i tipi di



servizio ed un flusso informativo, su base bimestrale, entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del bimestre di riferimento, che permetta di calcolare i valori fatturati per i diversi servizi in Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a condividere con la Agenzia e con Lepida S.p.A., con modalità e procedure da concordare, dati che consentano il monitoraggio delle richieste di progetto esecutivo e dei progetti esecutivi fino alla fase di realizzazione e di consegna dei servizi.

L'Agenzia, oltre a quanto sopra, si riserva altresì di chiedere l'elaborazione di report specifici, da inviare a cura del Fornitore, preferibilmente in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione di penali.

3. Servizi di customer care e contact center: Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un Servizio di Contact Center multicanale, dedicato alle Amministrazioni Contraenti, con personale formato specificatamente per le esigenze della Convenzione, cui dovranno essere indirizzate le chiamate provenienti dalle Amministrazioni stesse. Tale Contact Center dovrà essere sempre attivo (24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno) e garantire la presenza di operatori, competenti nei vari servizi svolti, in tutte le fasce orarie di copertura dei relativi servizi. Per le specifiche di tale servizio si rinvia al Capitolato Tecnico paragrafo 11.1.

Articolo 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.



- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 12 - Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Ordinativi di Fornitura, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 13 - Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli
 Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
 emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo
 contrattuale.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 - Adeguamento dei prezzi



- L'eventuale revisione dei prezzi oggetto della presente Convenzione verrà operata in seguito ad un'istruttoria condotta dall'Agenzia sulla base dei dati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5) del D.Lgs 163 del 2006 e s.m., fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico circa l'adeguamento delle tariffe per la trasmissione dati.
- 2. In tema di adeguamento prezzi, si applica altresì quanto previsto specificamente dai paragrafi A.2 e A.3 "Modalità di compilazione Offerta Economica" del Disciplinare di Gara.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

- 1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto e dal paragrafo 12 "Servizi di fatturazione e rendicontazione" del Capitolato Tecnico.
- 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
- 3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, a decorrere dalla data di ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione.
- 4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
- 5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
- 6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 26 S 02008 09440 000003050681 per i servizi di telefonia FISSA e IBAN IT 59 B 01030 02827 000006699933 per i servizi di telefonia MOBILE.
- 7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da



comunicarsi con PEC o lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

9. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
- 2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
- 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazione Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- 4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
- 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
- 7. La Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
- 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche



apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della
 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.





Articolo 18 - Penali

- In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità dei servizi previsti nel Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente e/o all'Agenzia, per quanto di propria competenza, le penali di seguito riepilogate, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti o dell'Agenzia.
- 2. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalla Amministrazione Contraente, che inoltra la medesima contestazione anche all'Agenzia, per opportuna conoscenza, e/o dall'Agenzia stessa, per quanto di propria competenza; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Amministrazione e/o dell'Agenzia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7. L'Agenzia, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
- 8. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



- 9. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave inadempimento. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 10. Tutti i tempi indicati nella presente sezione, qualora non altrimenti espressamente specificato, sono da intendersi come solari. Ogni frazione del parametro di misura (minuti, ore, giorni) sarà arrotondata nel calcolo della penale all'intero superiore.


Il periodo di osservazione utilizzato per la misurazione dei parametri dei livelli di servizio nel Capitolato Tecnico (qualora non diversamente specificato) e per il calcolo delle eventuali penali ad essi associate è uguale a 4 (quattro) mesi solari.

Penali relative alla fase di avvio, a misure e a collaudi

PARAMETRO	VALORE TARGET (SLA)	PENALE	SOGGETTO CHE APPLICA LA PENALE
Interconnessione tra la rete del Fornitore e la rete Lepida	60 giorni dalla stipula	euro 250 per ogni giorno di ritardo	Agenzia
Punto di interscambio presso il MIX	60 giorni dalla stipula	euro 250 per ogni giorno di ritardo	Agenzia
Tempo di consegna di un piano della copertura specifico	30 giorni	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Agenzia / Amministrazione Contraente
Mancato collaudo o esito negativo dei collaudi e delle verifiche di copertura dei servizi	in caso di esito negativo del collaudo, 15 giorni di tempo per effettuare il nuovo collaudo	euro 1000 per ogni mancata esecuzione del collaudo a seguito della comunicazione dell'Agenzia; euro 500 per ogni giorno di ritardo nell'effettuare un nuovo collaudo che abbia esito positivo, dopo il quindicesimo dalla ricezione della	Agenzia / Amministrazione Contraente



Imposta di bollo assolta in modalità virtua			
		comunicazione di mancata accettazione del collaudo da parte dell'Agenzia; euro 100 per ogni giorno di ritardo oltre il quindicesimo, nel caso di mancato collaudo richiesto da una singola Amministrazione Contraente	
Tempo di consegna dei risultati dei test di copertura	30 giorni	euro 100 per ogni giorno di ritardo per ogni consegna dei risultati dei test effettuata in ritardo, fino a un massimo di 1000 euro	Agenzia / Amministrazione Contraente
Esito dei test di copertura/conformità tra mappa di copertura di dettaglio e Piano della Copertura	Coerenza tra risultati dei test e copertura dichiarata nel Piano di Copertura; coerenza tra mappe di copertura di dettaglio e copertura dichiarata nel Piano di Copertura	5% dell'ultima fattura complessiva bimestrale per i servizi di rete mobile, nel caso in cui l'esito dei test di copertura mostri una copertura inferiore a quanto riportato nel Piano, o tale difformità emerga dalle mappe di copertura di dettaglio richieste dall'Amministrazione; la stessa penale verrà applicata con frequenza bimestrale fino alla produzione di un test che dimostri la coerenza con la copertura dichiarata nel Piano di Copertura	Amministrazione Contraente
Realizzazione campagna di misura, su richiesta dell'Agenzia o di un'Amministrazione Contraente	30 giorni	euro 100 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 1000 euro	Agenzia / Amministrazione Contraente





Penali relative ai servizi di telefonia fissa

Servizi di telefonia fissa tradizionale: tempi di attivazione, presa in carico, trasloco, subentro, trasformazione tipologia linee, riconfigurazione servizi di rete intelligente	v. tempi elencati al § 13.5 del Capitolato Tecnico	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ogni linea equivalente	Amministrazione Contraente
Servizi VoIP: tempi di attivazione, presa in carico, trasloco, subentro	v. tempi elencati al § 13.5 del Capitolato Tecnico	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ogni linea equivalente	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione servizio IP- Centrex	90 giorni	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ogni linea equivalente	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione soluzione di alta affidabilità su servizio VoIP esistente	60 giorni	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ogni linea equivalente	Amministrazione Contraente

Si considera "attivazione" la ricezione della comunicazione da parte del Fornitore di avvenuta attivazione o esecuzione della richiesta.

Deve considerarsi ritardo nell'attivazione anche il caso in cui il Fornitore assegnatario presti i servizi in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Nel caso di ritardo nell'attivazione di VoIP su linea always-on utilizzata anche come collegamento dati, si sommeranno le penali per il ritardo di attivazione del VoIP con le eventuali penali sul ritardo della consegna della linea.

Qualità servizio di telefonia (Call Setup time, Unsuccessful Call Ratio) valutato per singola linea equivalente della singola Amministrazione, a seguito di campagna di misura	v. § 5.7.1 del Capitolato Tecnico	euro 5 per ogni linea equivalente per ogni giorno dall'esito della campagna di misura che dimostri lo scostamento dagli SLA target fino a un test successivo che dimostri il ripristino dei parametri target	Amministrazione Contraente
Tempo di ripristino, in ore, nel	v. § 5.7.2 del Capitolato	euro 10 per ogni ora di	Amministrazione



singolo caso.	Tecnico	aumento rispetto al valore	Contraente
		target	

Penali relative ai servizi di trasmissione dati

Servizi di trasmissione dati: tempi di attivazione, presa in carico, trasloco, subentro, riconfigurazione, variazione profilo	v. tempi elencati al § 13.5 del Capitolato Tecnico	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di elevata affidabilità chiesta successivamente all'attivazione	30 giorni	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente

Disponibilità del servizio di accesso IP dedicato nel caso di accessi con opzione base	99,5%	Per ogni decimo di punto percentuale, arrotondato per eccesso, di diminuzione rispetto al valore target, sarà applicata una penale pari allo 1% del canone mensile del servizio di accesso considerato, fatturato nel quadrimestre di riferimento.	Amministrazione Contraente
Disponibilità del servizio di accesso IP dedicato nel caso di accessi con elevata affidabilità	99,95%	Per ogni centesimo di punto percentuale, arrotondato per eccesso, di diminuzione rispetto al valore target, sarà applicata una penale pari allo 1% del canone mensile del servizio di accesso considerato (incluso il servizio di elevata affidabilità), fatturato nel quadrimestre di riferimento	Amministrazione Contraente
Qualità del servizio di	v. § 6.10.3 del Capitolato	Sarà applicata una penale pari	Amministrazione



trasmissione dati (Ritardo di Trasferimento, Jitter, Perdita di pacchetti, misurati su un intervallo minimo di 24 ore)	Tecnico	al 3% del canone mensile del servizio per ogni parametro che in seguito a test risulti inferiore al valore target, a partire dall'esito negativo dei test fino alla data in cui le misure mostrino che i valori target sono stati ripristinati.	Contraente
Ripetitività di un disservizio	1 su due quadrimestri consecutivi	5% del canone mensile per ogni occorrenza del medesimo disservizio superiore all'unità in due quadrimestri consecutivi	Amministrazione Contraente

Per le eventuali penali sul servizio di assistenza e manutenzione si procederà nel modo seguente.

Su base quadrimestrale si raggrupperanno i disservizi in quattro categorie:

- bloccanti nei capoluoghi di provincia
- non bloccanti nei capoluoghi di provincia
- bloccanti fuori dai capoluoghi di provincia
- non bloccanti fuori dai capoluoghi di provincia

Per ognuno di questi gruppi si calcolerà la percentuale di disservizi non ripristinati entro gli SLA corrispondenti (per il 95%).

Nel solo caso in cui il numero di disservizi ripristinati nel quadrimestre oltre lo SLA fissato sia pari a 1 (uno), le penali per il Tempo di ripristino non verranno applicate in quanto la casistica non può considerarsi statisticamente rilevante.

Tempo di ripristino dei servizi di accesso IP, in ore nel singolo caso.	v. § 6.10.4 del Capitolato Tecnico	euro 10 per ogni ora di aumento rispetto al valore target	Amministrazione Contraente
Tempo di ripristino dei servizi di accesso IP, in ore nel 95% dei casi.	v. § 6.10.4 del Capitolato Tecnico	Per ogni punto percentuale, arrotondato per eccesso, di diminuzione rispetto al 95% sarà applicata una penale pari a euro 100 per ogni linea equivalente	Amministrazione Contraente



	interessata da disservizio	
	nel quadrimestre di	
	osservazione.	

I "tempi di ripristino del servizio" riportati si riferiscono a interventi relativi a PAS realizzati sulla rete del fornitore assegnatario. Per PAS contrattualizzati dal fornitore assegnatario ma realizzati su altre reti tramite offerta OPO sono ammessi ulteriori 30 minuti di ritardo per la risoluzione del problema, che non verranno pertanto computati nel calcolo dello scostamento globale.

Penali relative ai servizi di trasmissione dati e voce su rete mobile

Tempi di attivazione o presa in carico servizi di telefonia o dati su rete mobile (compresa consegna degli apparati e SIM e attivazione dei servizi per prima attivazione)	v. tempi elencati al § 13.2.1 del Capitolato Tecnico	euro 5 per ogni utenza per ogni giorno di ritardo nel concludere le attività di prima attivazione	Amministrazione Contraente
Tempi di attivazione o presa in carico servizi di telefonia o dati su rete mobile (compresa consegna degli apparati e SIM e attivazione dei servizi per attivazioni successive alla prima)	v. tempi elencati al § 13.2.1 del Capitolato Tecnico	euro 5 per ogni utenza per ogni giorno di ritardo nel concludere le attività di attivazione	Amministrazione Contraente
Attivazione SIM	5 giorni dalla ricezione dell'ordine di attivazione	euro 5 per ogni utenza per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Consegna terminali e accessori	20 giorni	euro 5 per ogni terminale o accessorio per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Comunicazione attivazione utenza	24 ore dalla ricezione dell'ordine di attivazione	euro 5 per ogni utenza per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempi di consegna SIM o apparati riparati/sostitutivi per manutenzione o furto o smarrimento	v. tempi elencati al § 13.2.1 del Capitolato Tecnico	euro 10 per ogni giorno di ritardo per ciascuna SIM o apparato	Amministrazione Contraente



		Imposta di bollo asso	ita in modalita virtuale.
Tempi di disattivazione SIM in caso di furto e smarrimento	2 ore	euro 10 per ogni ora di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di consegna e attivazione doppia SIM e SIM machine-to-machine	10 giorni	euro 5 per ogni giorno di ritardo per ogni SIM consegnata in ritardo	Amministrazione Contraente
Tempi di consegna apparati di scorta	20 giorni	euro 10 per ogni giorno di ritardo per ciascun apparato	Amministrazione Contraente
Sostituzione di terminali o SIM difettosi alla consegna	7 giorni	euro 10 per ogni giorno di ritardo per ciascun apparato o SIM	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di accesso alla LAN/Intranet via Internet (comprese tutte le attività di approvvigionamento, installazione, configurazione, attivazione, manutenzione e collaudo dei collegamenti dedicati, dei CPE e/o risorse necessarie per l'erogazione del servizio)	45 giorni nel caso di accesso attraverso Internet; 60 giorni nel caso di accesso mediante connessione dedicata	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di messaggistica sms massiva dalla data dell'ordine di un pacchetto di traffico	45 giorni	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di push e-mail	60 giorni	euro 5 per ogni giorno di ritardo per ogni utenza soggetta a ritardata attivazione del servizio	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di Mobile Device Management	60 giorni	euro 5 per ogni giorno di ritardo per ogni utenza soggetta a ritardata attivazione del servizio	Amministrazione Contraente



		Imposta ar como asso	nta ili modanta virtuale.
Tempi di realizzazione servizi temporanei di rete o coperture ad hoc	Valore (espresso in giorni) dichiarato dal Fornitore in sede di Progetto Esecutivo	euro 100 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di attivazione del servizio di dual billing	5 giorni per l'attivazione, 24 ore per la comunicazione dell'avvenuta attivazione	euro 15 per ogni giorno di ritardo, per ogni utenza	Amministrazione Contraente
Tempo di variazione dei profili utenti su rete mobile (tariffazione, RPV ecc.)	dal primo giorno del mese successivo alla richiesta (se la richiesta è effettuata al massimo 5 giorni prima della fine del mese), del secondo mese in caso contrario	euro 15 per ogni mese di ritardo, per ogni utenza	Amministrazione Contraente
Riattivazione trasmissione dati dopo esaurimento del plafond, se richiesto dall'Amministrazione	8 ore	euro 10 per ogni ora di ritardo, per ogni utenza	Amministrazione Contraente

Percentuale di accessibilità al	98%	euro 3 al giorno per utenza,	Amministrazione
servizio voce		a partire dal giorno in cui si è	contraente
		verificata una percentuale di	
		accessibilità al servizio	
		inferiore al valore target, fino	
		alla data di ripristino del	
		valore target	



		Imposta di bono asso	na in modanta virtuale.
Percentuale di mantenimento della connessione voce	98%	euro 3 al giorno per utenza della Amministrazione oggetto del disservizio, a partire dal giorno in cui si è verificata una percentuale di mantenimento della connessione voce inferiore al valore target, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Call set-up time	6 s nel 99% delle chiamate mobile-mobile	euro 3 al giorno per utenza della Amministrazione oggetto del disservizio, a partire dal giorno in cui si è verificato un call set-up time superiore al valore target, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Percentuale di consegna SMS	98%	euro 3 al giorno per utenza, a partire dal giorno in cui si è verificata una percentuale di consegna SMS inferiore al valore target, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Accessibilità ai servizi dati a diverse velocità	v. § 7.13.2 del Capitolato Tecnico	Per ogni indicatore di qualità peggiorativo rispetto al valore target, euro 3 al giorno per utenza, a partire dal giorno in cui si è verificato il peggioramento, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Sospensione o riduzione del servizio di fonia o trasmissione dati in sede di Amministrazione precedentemente coperta, conseguente a variazioni della copertura del servizio		euro 10 al giorno per utenza a partire dal giorno in cui si è verificata la riduzione /sospensione, con un minimo di euro 100 al giorno	Amministrazione Contraente



		Imposta di bono asso	nta in modanta virtuale.
Sospensione dei servizi in roaming internazionale nelle Nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale		euro 5 al giorno per utenza della Amministrazione oggetto del disservizio, con un minimo di euro 50	Amministrazione Contraente
Disponibilità del servizio di Accesso alla LAN/Intranet tramite Internet o tramite connessione dedicata	98%	euro 30 per ogni punto decimale (0,1 %) di scostamento tra il valore percentuale misurato ed il valore target, nel quadrimestre di riferimento	Amministrazione Contraente
Servizi di messaggistica SMS massiva: tempo massimo di consegna degli SMS ai destinatari	3 minuti nel 95% dei casi	euro 10 al giorno, a partire dal giorno in cui si è verificato il peggioramento, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Servizi di messaggistica SMS massiva: disponibilità del servizio	98%	euro 10 al giorno, a partire dal giorno in cui si è verificato il peggioramento, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Qualità dei servizi di push e-mail	v. § 7.13.1 del Capitolato Tecnico	euro 10 al giorno per ogni indicatore di qualità rilevato come peggiorativo rispetto al valore target, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente
Disponibilità del servizio di Mobile Device Management	97%	euro 10 al giorno, a partire dal giorno in cui si è verificato il peggioramento, fino alla data di ripristino del valore target	Amministrazione Contraente

Penali relative ai servizi di customer care



	1	Imposta di bollo assolta	i III iiiodaiita viituale.
Tempo di comunicazione relativa a condizioni del contratto stipulato dall'Amministrazione con il Fornitore che subordinino il passaggio dal contratto stesso alla Convenzione (per i servizi ordinabili direttamente dall'Amministrazione)	15 giorni	30 euro per ogni giorno di ritardo per ogni utenza	Amministrazione Contraente
Tempo di comunicazione relativa a impossibilità di effettuare la number portability su utenze mobili	3 giorni	10 euro per ogni giorno di ritardo per ogni utenza	Amministrazione Contraente
Tempo di consegna progetto esecutivo	30 giorni per prima versione (15 giorni per comunicare all'Amministrazione insufficienza dei dati nella Richiesta)	100 euro per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di attesa netto per il servizio telefonico di Customer Care	10 s nel 95%	euro 5 per ogni evento di mancato rispetto dello SLA fissato target	Agenzia / Amministrazione Contraente
Tempo di risposta alle richiesta (con l'eccezione di quelle relative alle variazioni dei profili di abilitazione) al Customer Care o al Referente del Fornitore	1 giorno lavorativo / 5 giorni lavorativi	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ogni risposta fornita in ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di rilascio dell'applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo	30 giorni dalla stipula	euro 500 per ogni giorno di ritardo	Agenzia
Tempo di invio delle credenziali di accesso all'applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo	5 giorni	euro 10 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente



Risposta del Referente del Fornitore alla segnalazione di problema irrisolto	7 giorni	per ciascuna risposta scritta inviata in ritardo, euro 100 per un ritardo superiore ai 5 giorni; euro 300 se il ritardo supera i 30 giorni	Agenzia / Amministrazione Contraente
Comunicazione di sostituzione del Referente del Fornitore	2 giorni lavorativi	euro 50 per ogni giorno di ritardo	Agenzia
Disponibilità dell'applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo	100%	euro 50 per ogni ora di non disponibilità della piattaforma web per motivi non riconducibili a problemi sull'accesso dei singoli enti	Agenzia

Penali relative ai servizi di rendicontazione e fatturazione

Disponibilità su web dello stato aggiornato delle consistenze e dati fatturazione	20 giorni dopo la scadenza del bimestre di riferimento	euro 10 per ogni giorno di ritardo	Agenzia / Amministrazione Contraente
Disponibilità dei report di rendicontazione	15 giorni	euro 50 per ogni giorno di ritardo	Agenzia / Amministrazione Contraente
Tempo di emissione fattura	un mese di calendario	euro 10 per ogni giorno di ritardo, per ciascuna fattura inviata in ritardo	Amministrazione Contraente
Tempo di gestione dei reclami sulla fatturazione	45 giorni	per ciascun reclamo sulla fatturazione gestito in ritardo, euro 10 per ogni giorno di ritardo	Amministrazione Contraente
Errata fatturazione		in caso l'Amministrazione rilevi errori di fatturazione, sarà applicata per ogni singola fattura errata una penale di euro 40	Amministrazione Contraente



Articolo 19 - Cauzione definitiva

- Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data 15.01.2014 dalla Società Atradius Credit Insurance N.V. avente n. M50 006 BP0608450 di importo pari ad Euro 32.666.666,27 = (Trentaduemilioniseicentosessantaseimilaseicentosessantasei,27).
- La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i
 contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva
 viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi
 dalle singole Amministrazioni.
- 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
- 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
- 5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.



- 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
- 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.


Articolo 21 - Risoluzione

1. Ferme restando le cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e le cause specifiche previste nella presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere, ai sensi



dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

- In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456
 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale.
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in sede di gara;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - h) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - k) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - m) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010. Di tale provvedimento deve essere data comunicazione anche alla Agenzia.
- 3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
- 4. L'Agenzia, può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, la Convenzione nei seguenti casi:





- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- k) nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- I) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- m) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli richiesti in Capitolato Tecnico;
- n) nel caso in cui, anche solo una Amministrazione Contraente, abbia risolto il proprio Ordinativo, ai sensi del precedente comma 2, lettera m).
- 5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r o PEC, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.



- 6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa.
- 7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o la Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
- 8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore deve continuare a garantire il servizio fino al momento del subentro di un nuovo Fornitore individuato dall'Agenzia e/o dalla Amministrazione, assicurando che ciò non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 22 - Recesso

- 1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - *ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la



fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia:

- 3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - *ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- 5. In caso di recesso il Fornitore deve continuare a garantire il servizio fino al momento del subentro di un nuovo Fornitore individuato dall'Agenzia e/o dalle Amministrazioni, assicurando che ciò non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
- 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 3. Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro e per anno.

Articolo 24 - Subappalto

1.	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in
	misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto),
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
- 3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



- 4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
- 5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
- 7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
- 10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.



- 13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.


ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

prestazioni oggetto della presente Convenzione.

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei fluissi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.





Articolo 26 -Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
- 3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del Servizio

- Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Alessandro De Sanctis il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.
- 2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 041/5336710, numero di fax 800.866.386, indirizzo e-mail gestione.ordini.intercent@telecomitalia.it, PEC convenzioneintegrata.intercent@pec.telecomitalia.it

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei servizi oggetto della Convenzione e



delle conseguenti possibili variazioni da apportare ai servizi oggetto della medesima Convenzione.

- 2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
- 3. Per l'aggiornamento dei terminali, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 7.10.4 del Capitolato Tecnico.

Articolo 29 - Foro competente

- 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
- 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro della Amministrazione Contraente.

Articolo 30 - Conciliazione presso la CCIAA

- Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
- 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
- 2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.





- 3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 4. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
- 5. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 d.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.





Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali


- 1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
- 3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

Articolo 33 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

 In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.

Articolo 34 - Clausola finale

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.





Bologna, lì		
AGENZIA	IL FORNITORE	